

 <p>PARKINGE GRUPPO ARPINGE</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 DI
Parkinge S.r.l.**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 SETTEMBRE 2021



INDICE

I. PARTE GENERALE	4
1) INTRODUZIONE.....	4
2) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	5
3) ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	12
4) DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI PARKINGE S.R.L.	14
4.1) LA REALTÀ ORGANIZZATIVA DI PARKINGE	15
4.2) GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE DI PARKINGE	15
4.3) IL CODICE ETICO	16
5) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE.....	17
5.1) Premessa	17
5.2) Il progetto per la realizzazione del proprio modello	19
6) ORGANISMO DI VIGILANZA	23
6.1) Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento.....	23
6.2) Funzioni e poteri dell'OdV	24
6.3) Identificazione dell'OdV	28
6.4) Il flusso informativo verso l'OdV	31
6.5) Il riporto da parte dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi sociali	35
6.6) Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV	37
7) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE.....	38
8) LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO	39
8.1) (a) lavoratori dipendenti - (b) dirigenti	40
8.2) Consiglio di Amministrazione	41
8.3) Eventuali Agenti e Collaboratori esterni	42
9) I REATI APPLICABILI	42
II. PARTE SPECIALE	44
1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART. 25, D. LGS. 231/01)	48
2. REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1, D.LGS. 231/01)	54
3. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES, D. LGS. 231/01)	56
4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS, D. LGS. 231/2001)	59
5. REATI SOCIETARI E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A	



RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA	63
6. DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES, D. LGS. 231).....	69
7. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES, D. LGS. 231/01)	73
8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D' AUTORE (ART. 25 NOVIES, D. LGS. 231/01).....	76
9. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES, D. LGS. 231/01).....	77
10. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE (ART. 24 TER, D.LGS. 231/01).....	80
11. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESE TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES, D.LGS. 231/01)	85
12. REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)	87
III. NOTE CONCLUSIVE.....	91

ALLEGATI

- **Allegato 1:** Dichiarazione di conoscenza del Modello.
- **Allegato 2:** Codice Etico.
- **Allegato 3:** Appendice contenente l'elenco dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01.

Costituiscono parte del presente Modello anche tutte le Procedure aziendali menzionate nella Parte Speciale, incluse le seguenti: Processo di selezione *advisor*, consulenti e fornitori; Protocollo Gestione Rimborsi Spese; Protocollo Gestione Ciclo Passivo



I. PARTE GENERALE

1) INTRODUZIONE

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 rubricato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”* di seguito (**“D.lgs. 231”**), trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231, infatti, le società possono essere ritenute *“responsabili”* per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti *“in posizione apicale”* o semplicemente *“apicali”*) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.lgs. 231)¹.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

¹ Art. 5, comma 1, del D.lgs. 231: *“Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”*.



Ai sensi del D.lgs. 231, alle società sono applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati perpetrati da soggetti funzionalmente legati alla Società ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della stessa specie.

Tale responsabilità è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi².

2) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

In base al D.lgs. 231, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 23, 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis 1, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies e 25 quinquiesdecies se commessi nel proprio interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del D.lgs. 231 stesso.³

Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie⁴:

² Art. 5, comma 2, del D.lgs. 231: "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

³ L'articolo 23 del D.lgs. 231 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

⁴ Si rappresenta che l'art. 24 bis è stato modificato dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93. ha introdotto nelle previsioni del D.lgs. 231 i reati di trattamento illecito di dati di cui all'art. 167 del d.lgs. 196/2003, falsità delle dichiarazioni al Garante ex art. 168 del d.lgs.



- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231)⁵;
- reati informatici e trattamento illecito dei dati (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'art. 24 bis del D.lgs. 231)⁷;

196/2003, inosservanza dei provvedimenti del Garante ex art. 170 del d.lgs. 196/2003. Tuttavia, detto decreto-legge non è successivamente stato convertito in legge nella parte relativa a detti reati.

⁵ Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Corti penali internazionali o degli organi delle Comunità europee o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

⁶ La legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha previsto un duro inasprimento delle misure interdittive da infliggere alla Società in caso di condanna per reati presupposto di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Tra le misure interdittive particolarmente rilevanti per la Società si segnala il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro, a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero da soggetto sottoposto all'altrui direzione. La legge 3 del 2019 dispone, inoltre, che le sanzioni interdittive abbiano la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni "se prima della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi La medesima Legge 3/2019 ha inoltre inserito nel novero dei reati presupposti ex d.lgs. 231/2001 il reato di traffico di influenze illecite.

⁷ L'art. 24-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 7 della legge 48/2008. Si tratta dei reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento




- reati contro la fede pubblica (quali ad esempio falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25 *bis* D.lgs. 231)⁸;
- reati contro l'industria ed il commercio (quali ad esempio turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'art. 25 *bis*. 1 del D.lgs. 231)⁹;
- reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25 *ter* del D.lgs. 231, modificato con la legge 262/2005, con il D.lgs. 39/2010, con la legge 69/2015 e, più recentemente, con il D.lgs. 38/2017¹⁰);

di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

⁸ L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa anche alla Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17 co. 7 lettera a) num. 1) della legge 23 luglio 2009.

⁹ L'art. 25-*bis*.1. è stato inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99; si tratta in particolare dei delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis*), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter*), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*), Art.4 L. 350/03.

¹⁰ L'art. 25-*ter* è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-*bis* e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. art. 2624 c.c. rubricato falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che è stato così espunto anche dal D.Lgs. 231. Con l'entrata in vigore della Legge 69/2015 sono stati modificati i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); inoltre è stato introdotto nel novero dei reati-presupposto ex D.lgs. 231 l'art. 2621-*bis* rubricato "Fatti di lieve entità". Con l'entrata in vigore del D.lgs. 38/2017: (i) è stata ampliata notevolmente, in relazione al reato di corruzione tra privati di cui all'art.



- reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25 *quater* del D.lgs. 231);
- reati contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25 *quater*.1 e dall'art. 25 *quinqüies* D.lgs. 231)¹¹;
- reati di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25 *sexies* D.lgs. 231)¹²;
- reati transnazionali, quali ad esempio l'associazione per delinquere, i reati di criminalità organizzata (ad. esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'art. 24 *ter* del D.lgs. 231) ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità"¹³;

2635 c.c., la categoria dei soggetti punibili per episodi corruttivi ed è stato eliminato il riferimento al "documento alla società" con la conseguenza che la punibilità dell'accordo corruttivo non è più subordinata al verificarsi di detto "documento"; (ii) è stato introdotto il nuovo reato di istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.) ampliando in questo modo anche il novero delle condotte sanzionabili, posto che con detta riforma viene ora punita anche la mera offerta o promessa di denaro o altra utilità; (iii) in base al nuovo art. 2635-ter c.c. è previsto che la condanna per il reato di corruzione tra privati e per istigazione alla corruzione comporti in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

¹¹ L'art. 25-*quinqüies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.), (art. 600 *quater*.1 (pornografia virtuale) e art. 609 *undecies* (adescamento di minori). L'art. 25-*quater*.1 è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

¹² L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 9, comma 3, della legge 62/2005. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

¹³ I reati transnazionali non sono stati inseriti direttamente nel D.Lgs. 231 ma tale normativa è ad essi applicabile in base all'art.10 della legge 146/2006. Ai fini della predetta legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze



- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25 *septies* D.lgs. 231)¹⁴;
- reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25 *octies* D.lgs. 231)¹⁵;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* D.lgs. 231)¹⁶;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies* D.lgs. 231)¹⁷;
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25 *undecies* D.lgs. 231 come recentemente modificato dalla legge 68/2015)¹⁸;

stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Con l'entrata in vigore, in data 7 gennaio 2017, della Legge 236/2016 è stato introdotto nel Codice Penale il nuovo articolo 601-bis (i.e., "Traffico di organi prelevati da persona vivente"), cui è stata estesa la disciplina dell'articolo 416, comma 6, c.p. (i.e., "Associazione per delinquere"). La scelta del legislatore è stata quella di inserire l'art. 601-bis c.p. nel D.Lgs. 231 limitatamente alle ipotesi di reato scopo ex articolo 416, comma 6, senza in ogni caso prevederne la mera punibilità.


¹⁴ L'art. 25-septies D.Lgs. 231 è stato introdotto dalla legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).

¹⁵ L'art. 25-octies è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 231/07, e recentemente modificato dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) ed autoriciclaggio (art. 648-ter 1. c.p.).

¹⁶ L'art. 25 novies è stato introdotto con Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e prevede l'introduzione del decreto degli artt. 171 primo comma lett. a), terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 22 aprile 1941 n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

¹⁷ L'art. 25 decies è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 l'art. 377-bis del codice penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

¹⁸ L'art. 25 undecies è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 talune fattispecie sia nelle forme delittuose (punibili a titolo di dolo) che in quelle contravvenzionali (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: 1) art. 137 D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente): si tratta di violazioni in materia di autorizzazioni amministrative, di controlli e di comunicazioni alle Autorità competenti per la gestione degli scarichi di acque reflue industriali; 2) art. 256 D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzate in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; 3) art. 257 D.Lgs. 152/2006: si tratta di violazioni in materia di bonifica



- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* D.lgs. 231)¹⁹;
- reato di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* D.lgs. 231)²⁰;
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* D.lgs. 231);

dei siti che provocano inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali con superamento delle concentrazioni della soglia di rischio; 4) art. 258 D.Lgs. 152/2006: si tratta di una fattispecie delittuosa, punita a titolo di dolo, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; 5) artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività volte al traffico illecito di rifiuti sia in forma semplice che organizzata; 6) art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006: si tratta di diverse fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), che reprimono le condotte di falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti, di trasporto di rifiuti con certificato in formato elettronico o con scheda cartacea alterati; 7) art. 279 D.Lgs. 152/2006: si tratta delle ipotesi in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, vengano superati i valori limite consentiti per le emissioni di sostanze inquinanti e ciò determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. Inoltre, con l'entrata in vigore della Legge 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", sono stati introdotti nel novero dei reati-presupposto ex D.lgs. 231 le seguenti fattispecie di reato: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); e Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.).

¹⁹ L'art. 25 *duodecies* è stato introdotto dall'art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base al quale datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa e, infine, se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. L'art. 30 della Legge 161/2017 ha incluso i reati di (i) procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - previsto dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - e (ii) favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato - previsto dall'art. 12 comma quinto D.Lgs. 286/1998 - nell'elenco di cui al D.Lgs. 231/2001. All'ente potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino ad euro 1.549.000,00 e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma secondo dello stesso decreto per una durata non inferiore ad un anno.

²⁰ L'art. 25 *terdecies* è stato inserito dall'art. 5, comma 2, della Legge europea 2017 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 il delitto di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 che punisce la condotta di chi (i) propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, (ii) istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero (iii) istiga, in qualsiasi modo, a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, qualora la propaganda, l'istigazione ovvero l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.



- reati tributari e in particolare reati di: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (iv) occultamento o distruzione di documenti contabili e (v) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)²¹.
- Reati in materia di frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea e, in particolare, reati di (i) dichiarazione infedele, indebita compensazione e omessa dichiarazione, di cui al d.lgs. 74/2000, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, (ii) reati di contrabbando previsti dal d.P.R. 43/1973, (iii) frode nelle pubbliche forniture (art. 356, c.p.), (iv) frode in agricoltura (art. 2, Legge n. 898/1986) e (v) peculato (314 c.p.) e abuso di

²¹ L'art. 25 *quinquiesdecies* è stato introdotto dal secondo comma dell'art. 39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019. In particolare, per quanto riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è sanzionata la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commesso da colui che, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero si avvalga di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando l'imposta evasa o l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione superino le soglie indicate dalla legge. Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sanziona la condotta di colui che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Con il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, è punita la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Infine con il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

ufficio (323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea²².

3) ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 6 del D.lgs. 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver *“adottato ed efficacemente attuato”*, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del D.lgs. 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*. La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento. Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati **“Modelli(o)”**), ex. art. 6 commi 2 e 3 del D.lgs. 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231;
- prevedere specifici protocolli o procedure diretti a programmare la formazione e

²² Rinviano all'appendice al presente Modello per una descrizione dettagliata delle fattispecie di reato, si rileva che il d.lgs. 75/2020 recepisce la Direttiva (UE) 2017/1371, il cui scopo è quello di introdurre l'uso del diritto penale per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e di creare un sistema di regole armonizzato per combattere i crimini lesivi del bilancio UE e di proteggere meglio gli interessi finanziari dell'UE e il denaro dei contribuenti europei. La direttiva completa il quadro della tutela degli interessi finanziari, individuando, tra le condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, i reati potenzialmente dannosi per le casse comunitarie.



l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (di seguito "**Organismo di Vigilanza**" oppure "**OdV**");
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente "non risponde se prova" che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un OdV dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi è stata omessa o insufficienza di vigilanza da parte dell'OdV in ordine al Modello;
5. nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente non è



responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema “onnipotente”, che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale.

4) DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI PARKINGE S.R.L.

Parkinge S.r.l. (di seguito "**Parkinge**" o "**Società**") svolge attività di costruzione e gestione di parcheggi pubblici in concessione.

La Società è la risultante di una fusione per incorporazione di AST VT Parking S.r.l. e Park.Ho S.r.l. in AST B Parking S.r.l. intervenuta in data 22 luglio 2021. A seguito di detta fusione per incorporazione la Società AST B Parking S.r.l. ha cambiato la propria denominazione sociale in Parkinge S.r.l. (Parkinge).

A seguito del citato atto di fusione per incorporazione, la Società opera attualmente come concessionaria dei parcheggi Riva Reno (ex Manifattura Tabacchi), Piazza VIII agosto nel comune di Bologna, dei parcheggi Piazza Cittadella di Verona e Stati Uniti e Porta Palazzo di Torino, avvalendosi di società terze per la manutenzione e la gestione dei parcheggi medesimi. Inoltre, la Società è concessionaria e gestisce in proprio il parcheggio dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza.

Parkinge fa parte del gruppo ARPINGE, investitore e operatore leader nel settore dei parcheggi a livello nazionale.

La Società ha attualmente un unico socio, la società Arpinge S.p.A., che detiene il 100% del capitale sociale di Parkinge. Arpinge S.p.A. presta alle altre società del gruppo, tra cui



la stessa Parkinge, servizi di gestione generale, pianificazione strategica, controllo di gestione, redazione del budget, controllo di gestione, predisposizione della reportistica operativa e gestionale, contabilità, gestione clienti e fornitori, predisposizione del bilancio, gestione della tesoreria e degli adempimenti fiscali, assistenza legale e societaria, oltre che la messa a disposizione degli uffici di Roma in via Crescenzo n. 16.

4.1) LA REALTÀ ORGANIZZATIVA DI PARKINGE


Parkinge, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzione di Amministratore delegato, a cui sono stati attribuiti poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della Società a firma singola, oltre ad una serie di poteri a firma congiunta.

La Società ha recepito formalmente le policy del gruppo ARPINGE in materia di compliance aziendale, ha adottato un proprio Codice Etico, le cui disposizioni riflettono i principi etici su cui si basa l'operato di tutte le Società del gruppo ARPINGE, e si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231, al fine di conformare la propria attività alle cosiddette *best compliance practices*.

4.2) GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE DI PARKINGE

I principali strumenti di *governance* di cui Parkinge si è dotata, possono essere così riassunti:

- lo Statuto che, oltre a descrivere l'attività svolta dalla Società, contempla diverse previsioni relative al governo societario;



- il sistema delle procure e deleghe attribuite ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- il Codice Etico e le procedure aziendali (incluse le policy di gruppo), che regolano i principali processi nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

Il presente Modello recepisce tutti i rigidi principi etici e le procedure promosse a livello italiano da ARPINGE, integrandoli con specifici protocolli applicabili a Parkinge in un sistema integrato di *compliance* aziendale che tiene conto, da un lato, della realtà in cui opera la Società e, dall'altro, della necessità di conformarsi agli specifici dettami della normativa italiana, della giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti ex D.lgs. 231, nonché alle *best compliance practices*. A tal riguardo, è previsto in ogni caso il coinvolgimento dell'OdV per tutte le questioni legate al corretto recepimento del Modello, a presunte violazioni del Modello, delle regole riflesse nelle procedure aziendali e della legge.

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell'ente, come previsto dall' art. 6, comma 2 lett. b, del D.lgs. 231.

4.3) IL CODICE ETICO

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico ("**Codice Etico**"). Il Codice Etico è costituito da un insieme di regole sia di carattere generale - tese ad individuare standard comportamentali uniformi ed a sottolineare gli obiettivi prioritari ed i valori di riferimento cui devono essere ispirati i comportamenti di chi agisce nell'interesse e per conto della Società - sia di carattere più specifico - quali ad esempio l'obbligo di rispetto di leggi e regolamenti, di riservatezza e

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

la gestione di informazioni confidenziali.

Il Codice Etico è reso noto a tutti i destinatari ed esprime i principi etici che Parkinge riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società. Taluni principi rimandano ad una condotta etica e prescrivono, tra l'altro, di operare correttamente, evitare conflitti di interesse, assicurare l'accuratezza e l'integrità delle informazioni e proteggerne la riservatezza. Tale Codice Etico costituisce parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso, esprimendo, tra l'altro, linee e principi di comportamento che consentono di prevenire i reati di cui al D.lgs. 231.

5) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

5.1) Premessa

L'adozione del Modello 231, con risoluzione del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2015, oltre a rappresentare per Parkinge un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale nei confronti dei portatori di interessi (soci, dipendenti, clienti, fornitori) oltre che della collettività.

La Società ha successivamente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2021 l'adozione dell'aggiornamento del Modello 231 per recepire le novità normative e la modificata struttura di governance.

La Società ha, quindi, inteso avviare un'attività (di seguito, "Progetto") di adeguamento



del Modello al fine di conformarlo ai cambiamenti nel frattempo intervenuti nella struttura della Società - risultante di una fusione per incorporazione di due realtà societarie operanti nel medesimo settore di attività della costruzione e gestione di parcheggi pubblici in concessione - ed alle ulteriori ipotesi di reato introdotte a carico degli Enti a livello normativo, nel corso del quale sono state eseguite le seguenti attività:

- esecuzione di nuove interviste con i soggetti coinvolti nell'ambito dei processi decisionali ed ulteriore attività di analisi della documentazione societaria rilevante ai fini dell'individuazione delle aree ritenute sensibili anche a seguito dei cambiamenti intercorsi nell'ambito della struttura societaria;
- nuova attività di valutazione circa l'adeguatezza del Modello esistente e delle modalità operative e decisionali così come stabilite dalla Società nell'ambito delle proprie procedure aziendali a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- elaborazione di un nuovo piano di azione tramite la formulazione di indicazioni specifiche nei confronti della Società volto a mitigare i rischi identificati in relazione ai processi sensibili considerati;
- aggiornamento del Modello esistente all'esito delle attività di adeguamento al suddetto piano di azione da parte della Società e integrazione del Modello stesso mediante l'introduzione di un'appendice nella quale sono state riportate ed analizzate le varie fattispecie delittuose che, ove commesse da uno dei soggetti previsti all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001 nell'interesse o a vantaggio della Società, possono comportare la responsabilità dell'ente medesimo.



5.2) Il progetto per la realizzazione del proprio modello

Nello specifico, in linea con quanto sopra, il Progetto ha previsto la realizzazione di tre fasi operative distinte:

FASE I - Identificazione delle Aree Sensibili (Risk Assessment), ossia analisi – attraverso la verifica della documentazione rilevante e colloqui con il personale della Società – del contesto aziendale finalizzata a evidenziare in quali attività/funzioni della Società si possono verificare illeciti rilevanti ai fini del D.lgs. 231;

FASE II - Gap Analysis, ossia valutazione dell'adeguatezza dell'attuale organizzazione aziendale e dei relativi presidi di tutela al fine di prevenire tali illeciti, mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa 231) con le modalità con cui la Società svolgerà in concreto le proprie attività. A seguito di tale confronto è stato redatto un documento di Gap Analysis disponibile presso gli archivi della Società in cui si identificano le ulteriori necessarie misure/regole da adottarsi al fine rendere il sistema dei presidi pienamente in linea con il disposto di cui al D.lgs. 231;

FASE III - Realizzazione del sistema di controllo interno, consistente nella preparazione e adozione del Modello ai sensi del D.lgs. 231.

(5.2.1) FASE I - Identificazione delle "Aree Sensibili" (Risk Assessment)

La Fase I del Progetto è consistita nell'analisi delle attività che la Società prevede di



svolgere e nell'ambito delle quali possono essere commessi taluni dei reati previsti dal D.lgs. 231 (di seguito "attività sensibili") e delle aree, funzioni e ruoli aziendali coinvolti, anche tramite interviste effettuate con manager e amministratori della Società. Tale attività ha consentito di individuare, per ogni area/attività sensibile individuata, le previste modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231.

E' stata svolta, altresì, un esame della documentazione societaria al fine di meglio comprendere l'attività e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

(5.2.2) FASE II - Gap Analysis

Per i processi sensibili, è stato elaborato un documento di Gap Analysis, mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa del D.lgs. 231) con le modalità con cui Parkinge prevede di svolgere le proprie attività.

Il documento di Gap Analysis è finalizzato a rilevare gli standard di controllo che devono essere adottati e/o migliorati e comunque necessariamente rispettati per consentire alla Società di instaurare un'organizzazione che consenta di evitare la commissione di reati di cui al D.lgs. 231.

Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- *Segregazione dei compiti*: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere



garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue e chi autorizza il processo;

- *Regolamentazione*: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- *Poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: (i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; (ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- *Tracciabilità*: principio secondo il quale: (i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; (ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.

Oltre ai principi generali sopra elencati, in relazione alle singole attività, sono indicate procedure operative di controllo specifiche volte a mitigare i rischi tipici del processo sensibile considerato.

(5.2.3) FASE III - Realizzazione del sistema di controllo interno

Lo svolgimento della Fase III del progetto ha previsto lo sviluppo delle seguenti componenti del sistema di controllo interno:

- Adozione delle misure indicate nel documento di Gap Analysis;
- Predisposizione di procedure idonee alla prevenzione dei reati rilevanti ex D.lgs. 231;
- Predisposizione del sistema disciplinare e sanzionatorio della Società;



- Conferma dell'Organismo di Vigilanza;
- Predisposizione del sistema relativo ai flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Al termine dell'attività sopra descritta è stato predisposto il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231, articolato in tutte le sue componenti.

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico che, tenuto conto della recente costituzione della Società, è volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal D.lgs. 231.

Il Modello è suddiviso (i) nella presente "**Parte Generale**", che contiene una parte descrittiva delle attività che la Società prevede di svolgere e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello, quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, (ii) nella "**Parte Speciale**", il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle aree sensibili con la previsione dei relativi presidi (per esempio, il Codice Etico e le procedure di controllo rispetto ad attività considerate potenzialmente a rischio di commissione di reato ex D.lgs. 231), e (iii) nell'Appendice al Modello, ad esso allegata, che elenca ed illustra i reati di cui al D.lgs. 231.

La Fase III del progetto si conclude con lo svolgimento delle seguenti attività:

- Formazione e Comunicazione al Personale;
- Diffusione del Codice Etico aziendale e del Modello.

(5.2.4.) Approvazione formale del Modello



L'approvazione formale del Modello avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Resta naturalmente al Consiglio di Amministrazione, pur nel rispetto del ruolo dell'OdV ed eventualmente su proposta di tale organo, la responsabilità di svolgere un ruolo propulsivo nell'assicurare il recepimento e il rispetto del presente Modello, nonché di approvare le eventuali modifiche e aggiornamenti correttivi o evolutivi dello stesso.

6) ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1) Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento

Come si è detto, l'art. 6 del D.lgs. 231 individua un ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un OdV "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento". Si tratta di un organo della Società che va posto in posizione di assoluta terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della Società, in particolare a quelli di amministrazione e gestione.

I requisiti che l'OdV deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni - come confermato dalla migliore dottrina e dalla più recente giurisprudenza - sono:

- a) **Autonomia e indipendenza:** l'OdV, qualora abbia composizione collegiale, deve possibilmente annoverare tra i suoi componenti almeno un soggetto esterno alla Società, che svolgerà la funzione di Presidente, deve esser sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo un rapporto di staff e non di subordinazione gerarchica con il vertice operativo aziendale;

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

- b) **Professionalità nell'espletamento dei propri compiti:** a tal fine i componenti del suddetto organo devono possedere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile all'adozione di misure idonee a prevenire la commissione di reati, individuare le cause di quelli già commessi, nonché verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- c) **Continuità di azione:** tale requisito esclude la saltuarietà o sporadicità dell'attività dell'OdV; e
- d) **Onorabilità e assenza di conflitti di interessi:** per i relativi requisiti si rinvia al successivo paragrafo 6.3.

6.2) Funzioni e poteri dell'OdV

In base a quanto stabilito dal D.lgs. 231 e sulla base delle indicazioni delle principali linee guida, le funzioni svolte dall'OdV possono essere così schematizzate:

- **Verifica e vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concreti tenuti da soggetti apicali e sottoposti e le prescrizioni del Modello;
- **Valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche della Società al fine di evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di proposizione agli organi aziendali di aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e dell'eventuale evolversi del disposto normativo.
- **Aggiornamento del Modello**; attività che consiste nel proporre al Consiglio di Amministrazione l'adeguamento del Modello in tutti i casi in cui si renda necessario o opportuno migliorarne l'efficacia a seguito di modifiche alla



legislazione, alla struttura della Società e/o all'evoluzione giurisprudenziale.

- **Informazione e formazione sul Modello**, attività che consiste nel promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni.
- **Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV**, funzione che permette all'OdV di relazionarsi con tutti gli organi societari, il personale ed i terzi e di mantenersi costantemente aggiornato in merito a taluni eventi riguardanti l'attività della Società, come si vedrà più nel dettaglio in seguito.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- a conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Nell'ambito delle **attività connesse alla verifica ed alla vigilanza sul Modello**, l'OdV deve:

- verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti



concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;

- monitorare l'attività aziendale, inclusa la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, effettuando verifiche periodiche e straordinarie.

A tali fini, l'OdV ha il compito di monitorare l'attività aziendale, effettuando tutte le verifiche ritenute più opportune, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle periodiche, programmate, straordinarie e mirate, nonché i relativi follow-up, secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo stesso OdV nel proprio regolamento, che potrà essere adottato dall'OdV a seguito della formale nomina dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento conterrà, inoltre, le regole specifiche relative alla convocazione delle riunioni dell'OdV e la disciplina delle attività svolte da tale organo. L'OdV deve curare l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione, o alle funzioni di volta in volta competenti, l'adeguamento dello stesso in tutti i casi in cui si renda necessario o opportuno migliorarne l'efficacia, anche in considerazione di:

- eventuali sopraggiunti interventi normativi;
- variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale;
- riscontrate significative violazioni o disfunzioni del Modello.

Per quanto attiene **l'Informazione e la Formazione sul Modello**, l'OdV ha il compito di:

- promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, per brevità, "Destinatari");
- promuovere e monitorare, con la dovuta continuità e completezza, le iniziative, ivi



inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;

- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

A titolo esemplificativo, l'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone o di cui si avvale, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.



Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'OdV, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad esempio, consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di team multifunzionali.

Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nell'attività.

6.3) Identificazione dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 231, ha individuato e nominato il proprio OdV in un organo monocratico affidato ad un professionista qualificato esterno a Parkinge, fermo restando che, qualora ne ravvisasse la necessità, e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Modello, il CdA potrà provvedere alla nomina di un organo a composizione collegiale. L'OdV resta in carica fino alla scadenza prevista nella risoluzione di nomina e, comunque, fino alla nomina del nuovo OdV.

I componenti dell'OdV sono scelti tra professionisti qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.



Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231 o, comunque ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con il Consiglio di Amministrazione, nonché con i medesimi membri delle eventuali società controllanti e/o controllate;
- l'esistenza di conflitti di interesse con la Società per il fatto di (i) essere pubblico ufficiale che negli ultimi tre anni ha esercitato poteri autoritativi o negoziali a beneficio della Società, (ii) essere parente entro il terzo grado o affine di pubblici ufficiali di cui al punto (i) che precede o di dipendenti di aziende di certificazione che collaborano con la società o di fornitori della Società stessa, (iii) essere parente entro il terzo grado o affine di clienti della Società.
- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato per i componenti interni dell'OdV, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti l'OdV e la Società o le eventuali società che la controllano o da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza o intervenissero le dimissioni di uno dei membri dell'OdV, lo stesso è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla nomina di un sostituto.

Le ipotesi di ineleggibilità e/o decadenza sono estese anche alle risorse di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.



L'incarico conferito ai membri dell'OdV può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV sarà dotato di adeguate risorse finanziarie sue proprie di cui potrà disporre in modo autonomo ed assistito dalle risorse necessarie, di volta in volta individuate, tra il personale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre liberamente, per ogni esigenza necessaria al corretto ed efficiente svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione gli ha assegnato.

Con precipuo riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti.

L'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello. Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni aziendali e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

I dipendenti della Società sono tenuti a collaborare con l'OdV nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente fornendo allo stesso la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso. La segnalazione di eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, di violazioni del presente Modello

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

e/o delle procedure / protocolli ivi previste può essere inoltrata all'indirizzo email: odv@parkinge.it. All'OdV dovrà inoltre essere trasmessa la sostanza di qualsiasi comunicazione relativa alle violazioni delle regole e dei principi contenuti nel Codice Etico che abbiano rilevanza ai fini del presente Modello e che siano state inviate all'OdV Arpinge S.p.A.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni dell'OdV potranno essere indirizzate direttamente al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune. Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il massimo riserbo.


6.4) Il flusso informativo verso l'OdV

L'obbligo di informazione all'OdV di cui all'art. 6 comma 2, lettera d) del D.lgs. 231 - da effettuarsi tramite email all'indirizzo dell'OdV sopra indicato - è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

La violazione di tale obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello.

Nella specie, le informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231;



- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Le informazioni fornite all'OdV mirano a migliorare la sua attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporre attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, sull'OdV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità stabilire in quali casi attivarsi. Tutte le unità organizzative hanno la responsabilità di portare a conoscenza dell'OdV qualunque tipo di informazione, sia nei casi previsti dal Modello, sia in ogni altro caso in cui l'informazione, anche proveniente da terzi, possa avere attinenza con l'attuazione del Modello. L'obbligo informativo è rivolto in primo luogo al Consiglio di Amministrazione quale organo di vertice della Società verso cui si dirigono i flussi informativi di tutte le altre funzioni e divisioni aziendali ed in special modo quelle che sono responsabili della gestione delle risorse economico-finanziarie della Società.

Come indicato al precedente paragrafo 6.3), le segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, di violazioni del presente Modello e/o delle procedure / protocolli ivi previste, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e/o delle procedure e protocolli da esso previsti e potranno essere inoltrate elettronicamente all'OdV al suo indirizzo email odv@parkinge.it ovvero anche in forma cartacea e riservata a: Parkinge S.r.l. - Cortese Attenzione dell'Organismo di Vigilanza di



Parkinge S.r.l., Via Crescenzo n. 16 - 00193 Roma.

L'OdV, e chiunque riceva segnalazioni, agirà nella massima riservatezza, in modo da garantire i segnalanti contro eventuali comportamenti ritorsivi, discriminatori e/o penalizzanti, collegati - direttamente o indirettamente - alla segnalazione stessa, i quali sono espressamente vietati e soggetti alle sanzioni disciplinari di cui al successivo paragrafo 8), assicurando altresì la segretezza dell'identità del segnalante (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge).

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che segnalino eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, di violazioni del presente Modello e/o delle procedure/protocolli ivi previste può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

I flussi informativi verso l'OdV per quanto concerne le attività a rischio sono indicati nella Parte Speciale del Modello in corrispondenza di ciascuna area di rischio.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, i flussi informativi verso l'OdV



sono così regolati e comprendono:

- copia delle decisioni relative a operazioni straordinarie (ad es., fusioni, acquisizioni, scissioni societarie, cessioni d'azienda) o ad operazioni che comportino modifiche della struttura organizzativa della Società e, dunque, aggiornamenti dell'analisi dei rischi-reato della Società, qualora non coperte da necessità di riservatezza;
- copia delle deleghe e sub-deleghe di funzioni e delle procure rilasciate nella Società;
- qualsivoglia segnalazione allo stesso pervenuta, relativa all'applicazione del D.lgs. n. 231;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai responsabili di funzione e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. n. 231;
- relazioni su procedimenti disciplinari attivati dalla Società e sanzioni applicate all'esito del procedimento con la specifica delle ragioni che ne hanno legittimato l'irrogazione, nonché eventuali decisioni di archiviazione di un procedimento disciplinare o di non irrogare sanzioni e le relative ragioni.

Tutte le funzioni della Società hanno un obbligo generale di segnalazione all'OdV di ogni anomalia o circostanza insolita riscontrata nello svolgimento delle proprie attività che possano rilevare ai fini delle responsabilità di cui al D.lgs. 231 (Obbligo Generale di Segnalazione all'OdV, di seguito "OGS").

Oltre a quanto previsto dall'OGS, dai rapporti e dalla documentazione di cui sopra, tutti i dipendenti, i collaboratori e l'Organo Amministrativo della Società trasmetteranno senza indugio all'OdV quanto segue:



- qualsivoglia richiesta di informazioni o ordine di esibizione di documentazione proveniente da qualunque pubblica autorità (ad es., autorità giudiziaria, forze dell'ordine, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Banca d'Italia, etc.) direttamente o indirettamente ricollegabili a circostanze che possano rilevare ai fini di eventuali declaratorie di responsabilità ai sensi del D.lgs. n. 231;
- mutamenti previsti nella struttura organizzativa delle funzioni/divisioni della Società o modifiche alle procedure organizzative applicate all'interno di esse. Trattasi di informazioni da far pervenire all'OdV dopo la loro adozione;
- il testo finale approvato di ogni procedura organizzativa e le relative modifiche.

La documentazione relativa alle segnalazioni deve essere tutta conservata presso gli uffici dell'Organismo. L'OdV potrà indicare ulteriori flussi necessari all'espletamento della propria attività.

Infine, l'OdV può promuovere scambi di informazioni e incontri periodici con gli OdV di altre società del gruppo Parkinge al fine di condividere possibili notizie rilevanti e criticità. I suddetti scambi di informazione potranno avere ad oggetto, ad esempio, la definizione delle attività programmate e compiute, le iniziative assunte, le misure predisposte in concreto ed eventuali criticità riscontrate. L'attività sopra descritta dovrà avere mera finalità conoscitiva e di coordinamento, mirando a individuare eventuali aree rivelatesi a rischio al fine di promuovere e coordinare i più idonei strumenti di prevenzione.

6.5) Il riporto da parte dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi sociali



L'OdV effettua una costante e precisa attività di reporting agli organi societari, in particolare relazionando per iscritto, con cadenza annuale, il Consiglio di Amministrazione sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Le sedute dell'OdV, da tenersi regolarmente con la cadenza che sarà determinata dall'OdV medesimo, ma comunque con cadenza non inferiore ad un trimestre, devono essere verbalizzate e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.



6.6) *Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV*

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate da Parkinge, degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano sia ai componenti dell'OdV e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'OdV nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV, è necessario:

- assicurare la realizzazione delle attività loro attribuite con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di Parkinge;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali Parkinge intrattiene o potrebbe verosimilmente intrattenere rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda o ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno all'azienda;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente



qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

7) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La Società provvede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione - a seconda dei casi, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* - a tutti dipendenti della Società (con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutto il personale) che sottoscriveranno il modulo allegato (Dichiarazione di conoscenza del Modello);
- pubblicazione nella Intranet della Società, accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Modello e del Codice Etico ed inserimento di apposite clausole nei contratti con gli stessi collaboratori e fornitori, in cui si imponga il rispetto del Codice Etico e del Modello;
- firma da parte dei dipendenti della Società della presa visione del Modello stesso.

L'OdV provvede a curare l'organizzazione, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare tutti i dipendenti della Società, il Consiglio di Amministrazione e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati.

Nell'ambito della suddetta attività di formazione a favore dei dipendenti della Società,



del Consiglio di Amministrazione e, ove ritenuto opportuno, anche di soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società, tali persone sono altresì formate in relazione alla gestione dei rapporti con gli intermediari di cui la società si avvale per lo svolgimento delle attività aziendali, con particolare riferimento alle attività di intermediazione che comportano contatti con pubblici funzionari.


I dipendenti della Società hanno la responsabilità di informare il superiore gerarchico di ogni condotta all'interno della Società che a loro giudizio non sia conforme al Modello, al Codice Etico aziendale nonché alle procedure organizzative. Dette persone riterranno riservate dette segnalazioni senza conseguenze negative di alcun tipo per il dipendente che avrà effettuato detta segnalazione.

8) LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la Società ed in quanto fonte, anche solo potenziale, di responsabilità amministrativa per la Società. Le violazioni del Modello incidono negativamente sul rapporto di fiducia con la Società e costituiscono un illecito disciplinare. Inoltre, si rende noto che l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte della Società prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento giudiziario.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) vigenti.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 - o addirittura dell'art. 1456 - del codice civile.



8.1) (a) lavoratori dipendenti – (b) dirigenti

È fatto obbligo ad ogni dipendente e dirigente della Società di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Società osservando le procedure interne previste dal Modello e dalla legge.

(a) In particolare, in caso di violazioni commesse da parte dei *dipendenti*, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e dei CCNL vigenti applicabili, il dipendente potrà incorrere nelle sanzioni ivi previste.

Inoltre, nel caso in esame, tipo e intensità delle sanzioni disciplinari saranno decise dalla Società in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il procedimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso in cui voglia sanzionare disciplinarmente un proprio dipendente prevede la preventiva elevazione della contestazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati ed il contestuale invito al lavoratore a fornire le proprie giustificazioni. La sanzione è irrogata nel caso di mancato accoglimento di tali giustificazioni.

(b) Ai *dirigenti* sono applicate le misure più idonee anche in conformità alle disposizioni del CCNL dei Dirigenti vigente.



Anche nei confronti dei dirigenti, vale il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, descritto al precedente punto (a).

A seconda della gravità della condotta, le suddette sanzioni potranno inoltre essere applicate ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti che violino le misure poste a tutela di coloro che effettuano segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o violazioni del presente Modello (ad esempio, compimento di atti di ritorsione o discriminatori per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa ovvero rivelazione dell'identità del segnalante) ovvero che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o violazioni del presente Modello che si rivelino infondate.

8.2) Consiglio di Amministrazione

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dal Consiglio di Amministrazione, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione all'Assemblea affinché adotti i provvedimenti del caso.

Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno ex artt. 2392 e ss. c.c., si applicano le seguenti sanzioni:

- ✓ clausola penale (per un ammontare non superiore al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione) in ipotesi di
 - violazioni non gravi di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello;
 - tolleranza od omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca di una o più deleghe in ipotesi di:

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

- grave violazione di regole procedurali o comportamentali previste dal Modello che configurino un grave inadempimento, ovvero
 - tolleranza od omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca della carica ex art. 2383 c.c., con preventiva rinuncia dell'amministratore al risarcimento dei danni, in ipotesi di:
- violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto organico.

A seconda della gravità della condotta, le suddette sanzioni potranno inoltre essere applicate ai componenti del Consiglio di Amministrazione che violino le misure poste a tutela di coloro che effettuano segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o violazioni del presente Modello (ad esempio, compimento di atti di ritorsione o discriminatori per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa ovvero rivelazione dell'identità del segnalante) ovvero che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o violazioni del presente Modello che si rivelino infondate.

8.3) Eventuali Agenti e Collaboratori esterni

Ove applicabile, comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Modello e che possono comportare, a giudizio delle unità organizzative aziendali e sentito l'OdV, pregiudizio alla Società saranno sanzionati con la risoluzione in danno del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società.

9) I REATI APPLICABILI

 <p>The logo features a stylized black letter 'A' with a blue swoosh underneath it. Below the 'A' is the word 'PARKINGE' in a bold, black, sans-serif font. Underneath 'PARKINGE' is the text 'GRUPPO ARPINGE' in a smaller, black, sans-serif font.</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono riportate nell'Appendice al Modello qui allegata.

 <p>PARKINGE GRUPPO ARPINGE</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

II. PARTE SPECIALE

Premessa

La Parte Speciale del Modello di Parkinge illustra i principi generali di comportamento, i protocolli e, più in generale, il sistema dei controlli che rispondono all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D.lgs. 231, nell'ambito di processi specificatamente individuati (cosiddetti processi sensibili).

I processi sensibili sono definiti sulla base dell'organizzazione gestionale ed operativa di Parkinge ed in relazione alle specifiche fattispecie di reato individuate alla luce delle attività che la Società andrà a svolgere.

La Parte Speciale è pertanto il documento nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i destinatari del Modello (Organi Sociali, Management, Dipendenti, ma anche, ove esistenti, Fornitori, Consulenti e altri Soggetti Terzi in genere), che hanno un ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei processi sensibili.

Nello specifico, obiettivo della Parte Speciale è, tra l'altro, che i destinatari del Modello mantengano, nei rapporti con la P.A., con i fornitori e con i clienti, condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nella Parte Speciale, sono pertanto individuati:

- le Aree e/o i Processi definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- i principi generali di condotta a cui devono uniformarsi tutti i dipendenti della Società;
- le specifiche disposizioni procedurali ed i protocolli che traducono in regole pratiche i principi generali di condotta, ai fini della corretta applicazione del Modello.



I seguenti Reati nei confronti dei quali la Società si impegna nell'attività di prevenzione prevista dal D.lgs. 231 sono individuati - vista la natura, lo scopo sociale e le attività di Parkinge - nei seguenti capitoli della presente Parte Speciale:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25);
2. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis-1);
3. Abusi di mercato (art. 25 sexies);
4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
5. Reati societari (art. 25-ter) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
6. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
7. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
8. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
9. Reati ambientali (art. 25-undecies);
10. Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale (art. 24-ter);
11. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
12. Reati Tributari (art. 25 - quinquiesdecies).

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI REATI

Come precisato nelle pagine che precedono, una dettagliata mappatura del rischio relativa alle aree sensibili per ciascuna funzione aziendale è contenuta nella Matrice delle Attività a rischio di reato ex D.lgs. 231/2001, custodite presso gli archivi della Società. In

tale Matrice è indicato anche il livello del rischio di commissione dei reati rilevanti, che è stato calcolato sulla base dell'analisi del contesto aziendale sulla base della seguente "Scala dei Rischi".


Scala dei Rischi		
<i>Rischio Basso</i>	La probabilità di commissione del reato è valutabile a mero titolo di ipotesi.	
<i>Rischio Medio-Basso</i>	La probabilità di commissione del reato non è trascurabile in quanto la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi.	
<i>Rischio Medio</i>	La fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi, ma le attività aziendali potrebbero raramente permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.	
<i>Rischio Medio-Alto</i>	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere in alcuni casi la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico	

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
---	--

	tutelato.	
<i>Rischio Alto</i>	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere sovente la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.	

La probabilità di commissione di un Reato è stata valutata sui processi esistenti prima dell'adozione del presente Modello, in considerazione delle attività svolte dall'azienda e delle peculiarità proprie del mercato di riferimento. Tale valutazione, che tiene conto della scala di gradazione dei rischi è alla base della Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della società. Individuati in questo modo i processi a rischio ed il relativo livello di rischio, si prendono in considerazione, nella presente Parte Speciale, le norme e le procedure attraverso le quali l'azienda li disciplina e li controlla, riducendo il relativo rischio segnalato ai soli casi in cui il responsabile del processo intenzionalmente o a causa di negligenza o imperizia violi i presidi e le regole di controllo indicati nel Modello e nelle procedure organizzative.

Oltre al criterio della probabilità, al fine di valutare la necessità di regolamentare determinate attività a rischio attraverso dei protocolli *ad hoc*, si è tenuto in considerazione anche l'impatto sulla Società di una eventuale sanzione comminata per violazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 231, con particolare riferimento alle sanzioni interdittive.



1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART. 25, D. LGS. 231/01)

1.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le attività più a rischio sono essenzialmente quelle attività svolte nell'ambito dei rapporti che Parkinge intrattiene con la Pubblica Amministrazione. In particolare i processi più sensibili sono:

- Rinnovi di contratti e stipula contratti modificativi, integrativi, atti aggiuntivi rispetto a convenzioni e accordi di concessione stipulati con la Pubblica Amministrazione;
- Affidamento a terzi dell'esecuzione di lavori, di manutenzione e gestione di parcheggi;
- Attività di stazione appaltante ex D.lgs. 50/2016;
- Gestione degli incassi delle aree di sosta dell'Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo" di Potenza;
- Gestione delle relazioni istituzionali;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Assegnazione e gestione di consulenze e incarichi professionali;
- Gestione dell'accesso alle aree di sosta dell'Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo" di Potenza;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione della tesoreria e rimborsi spese;



- Rapporti con l'amministrazione finanziaria in caso di controlli fiscali;
- Selezione, assunzione e valutazione del personale;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività.

Sono coinvolte nei predetti processi le seguenti strutture aziendali:

- Consiglio di Amministrazione;
- Arpinge S.p.A. (Attività esternalizzata tramite contratto di servizi).

La valutazione del rischio per ciascuna figura è riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della società mentre le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione sono descritte dettagliatamente nell'Appendice al Modello qui allegata. Con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, valgono le seguenti definizioni:

- "Pubblico ufficiale" indica chiunque, pubblico dipendente o privato, eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. A tali effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
- "Incaricato di un pubblico servizio" indica chiunque, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. A tal fine, per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di



semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

1.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Gli Organi Sociali ed i dipendenti di Parkinge, in via diretta ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- stretta osservanza delle deleghe di responsabilità per tutte le attività che hanno influenza sui rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- improntare al senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione i rapporti con la committenza, pubblica e privata.

Conseguentemente, è vietato:

- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi e le regole del Codice Etico;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione o di conferimento di incarichi professionali, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera, o a loro familiari, o a soggetti terzi che vantino relazioni privilegiate con detti rappresentanti e che si propongano come mediatori, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti



di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, o verso soggetti terzi che vantino relazioni privilegiate con detti rappresentanti e che si propongano come mediatori, se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio;

- sottoporre richieste di rimborso spese non effettivamente sostenute, che potrebbero rappresentare una modalità di costituzione di fondi neri da utilizzarsi a fini corruttivi;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- interferire in maniera indebita con le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

agevolati;

- presentare dichiarazioni o documentazione non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire sgravi o detrazioni;
- presentare false dichiarazioni e/o alterare i registri da trasmettersi agli istituti assicurativi e previdenziali al fine di conseguire indennizzi, rimborsi o trattamenti fiscali favorevoli non dovuti;
- effettuare inviti per la partecipazione a workshop, eventi o convegni ed offrire ospitalità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati a vario titolo collegati alla società (es. clienti) quale controprestazione per il compimento, da parte degli stessi, di attività vantaggiose per la società;
- offrire denaro a titolo di sponsorizzazione a soggetti terzi al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società.

1.3 PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) sono regolate, oltre che dal Codice Etico, anche dalle seguenti procedure:

- Processo di selezione *advisor*, consulenti e fornitori;
- Protocollo Gestione Rimborsi Spese;
- Protocollo Gestione Ciclo Passivo.

Oltre a dette procedure si attuano i seguenti protocolli per quanto riguarda la scelta dei soggetti esecutori dei lavori, nonché della gestione dei parcheggi di cui PARKINGE è concessionaria:

- Rigido rispetto del disposto di cui al d.lgs. 50/2016 nella selezione dei contraenti

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

e nella esecuzione del relativo contratto, ivi inclusi rinnovi, atti aggiuntivi e proroghe;

- Obbligo di approvazione di eventuali subappaltatori;
- Divieto assoluto di sollecitazione e di ottenimento di utilità o ospitalità di qualsiasi genere da parte dei soggetti esecutori dei lavori, nonché della gestione dei parcheggi.

Le predette procedure devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Parkinge anche, ove possibile, tramite la loro pubblicazione sulla rete intranet della Società.

La Società presta altresì particolare attenzione ai protocolli di controllo che regolano la gestione di verifiche e ispezioni da parte di Autorità Pubbliche. Nello specifico, qualora la Società si avvalga di intermediari per la gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte di Autorità Pubbliche, questi devono essere scelti tra quelli selezionati e approvati dalla Società, nel rispetto delle policy e procedure aziendali.

In relazione ai rimborsi spese si applica il Protocollo Gestione Rimborsi Spese.

1.4 COMUNICAZIONI ALL'OdV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- All'OdV deve essere inviata qualsiasi documentazione contrattuale concernente terzi contraenti che svolgano attività relative alla manutenzione e gestione di parcheggi di cui la Società è concessionaria;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ semestralmente il Responsabile Finance deve comunicare all'OdV eventuali ispezioni/accertamenti effettuati da parte della P.A. allegando gli eventuali verbali rilasciati. |
|--|

2. REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1, D.LGS. 231/01)

2.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'analisi del rischio non ha evidenziato significativi rischi di commissione di reati contro l'industria ed il commercio. In ogni caso, le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio sono descritte dettagliatamente nell'Appendice al Modello qui allegata.

2.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Posto quanto precede, gli amministratori ed i dipendenti della Società sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni aziendali che disciplinano i processi sensibili;
- adeguata verifica dell'origine, della provenienza, della qualità e della quantità dei prodotti acquistati da terzi;
- controllo circa la conformità dei nomi, dei marchi, dei segni distintivi e, in generale, dei prodotti commercializzati dalla Società a quanto dalla stessa dichiarato o pattuito con i clienti in merito all'origine, provenienza, qualità o quantità dei prodotti medesimi;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Società per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- consegnare agli acquirenti prodotti difformi da quelli dichiarati o pattuiti per origine, provenienza, qualità o quantità;
- realizzare e/o fornire prodotti con marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti stessi;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

2.3 PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) sono attualmente regolamentate dal Codice Etico il quale deve essere portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Parkinge anche tramite pubblicazione sulla rete internet e intranet della Società.

2.4 COMUNICAZIONI ALL'ODV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV. |
|---|

3. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES, D. LGS. 231/01)

3.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

All'esito dell'analisi del rischio non sono state evidenziate significative aree di rischio. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione e, più in generale, i dipendenti di Parkinge sono tenuti a conformarsi ai principi di condotta di seguito indicati.

3.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

In ogni caso, gli Organi Sociali ed i dipendenti di Parkinge, in via diretta ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato o di illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

regolamentato.

E' espressamente vietato ai destinatari del presente Modello:

- utilizzare o comunicare informazioni privilegiate ricevute da terzi relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati, comunque ottenute, anche al di fuori della propria attività lavorativa;
- partecipare a gruppi di discussione o chat-room su internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti strumenti finanziari quotati, o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti e/o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate da soggetti terzi su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, salvo che in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile;
- comunicare qualsiasi informazione all'interno della Società, dei comitati, degli organi sociali di tipo collegiale senza il puntuale e metodico rispetto della normativa vigente in materia di informazioni privilegiate;
- lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzate a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Con riferimento alla comunicazione e diffusione all'esterno di informazioni *price sensitive*, è espressamente vietato ai destinatari di:

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari di cui si sia venuti in qualsiasi modo a conoscenza, quotati o non quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzare dette informazioni privilegiate esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenere la riservatezza sulle stesse;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- diffondere al pubblico valutazioni o una notizia su uno strumento finanziario od un emittente senza prima aver verificato l'attendibilità e il carattere non privilegiato dell'informazione;
- consigliare ai terzi operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in loro possesso;
- discutere di informazioni privilegiate di cui si sia venuti in qualsiasi modo a conoscenza in presenza di estranei o, comunque, soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni sulla base della normativa vigente;
- discutere di informazioni privilegiate al telefono in luoghi pubblici ovvero in ufficio con la modalità "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.3 PROTOCOLLI



Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale sono regolamentate dal Codice Etico che deve essere portato conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Parkinge anche tramite pubblicazione sulla rete internet e intranet della Società.

3.4 COMUNICAZIONI ALL'ODV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice di Condotta o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS, D. LGS. 231/2001)

4.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le attività a rischio sono quelle relative alla gestione del sistema informatico aziendale e le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

Infatti, nel caso di alterazione o manomissione dei dati o dei programmi software per l'elaborazione degli stessi, potrebbe non essere garantita la corretta gestione dei dati elaborati.



Infine, le attrezzature hardware e software dell'organizzazione potrebbero essere inoltre utilizzate in modo illegittimo al fine di commettere reati di criminalità informatica.

Le attività sensibili sono le seguenti:

- Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
- Registrazione delle fatture e delle note di credito; controlli sulla regolarità delle fatture;
- Apertura e chiusura conti correnti;
- Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, etc.);
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico;
- Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- Attività di controllo e monitoraggio su adeguatezza sistemi tecnologici e informativi.

In linea generale, è coinvolto tutto il personale aziendale che fruisce delle menzionate risorse. Il relativo livello di rischio verrà evidenziato nella Matrice delle Attività a rischio di reato da conservarsi negli archivi della Società.

Con particolare riferimento ai reati contemplati nella presente sezione, valgono le seguenti definizioni:

- "Sistema informatico" indica qualunque sistema elettronico che consente la



trasmissione e l'elaborazione automatica di dati, indipendentemente dallo stato della tecnologia impiegata;

- "Sistema telematico" indica qualunque sistema derivante dall'integrazione di tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni e che consente la trasmissione di dati attraverso la rete telefonica, analogica, digitale o altra rete (ad esempio, fax, skype, ecc.).


4.2. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Gli Organi Sociali ed i dipendenti di Parkinge in via diretta ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano l'accesso a, e l'uso di, sistemi informatici e telematici aziendali e di terzi;
- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che regolano riproduzione, la rappresentazione, la diffusione e la messa a disposizione di opere, materiali, immagini, loghi, suoni, ecc., coperti da diritto d'autore e l'installazione di software soggetti a licenza;
- rispettare le misure minime di sicurezza previste dall'allegato B al D.lgs. 196/2003 in termini di utilizzo delle credenziali di autorizzazione all'accesso ai sistemi informatici.

Ai destinatari del presente Modello è inoltre espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.lgs. 231/2001);

- violare i principi e le regole del Codice Etico.
- accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici protetti;
- mantenersi all'interno di un sistema informatico o telematico contro la volontà - espressa o tacita - di chi ha il diritto di esclusione;
- violare le misure di protezione della sicurezza dei sistemi informatici o telematici - aziendali o altrui - e le informazioni in essi contenuti;
- utilizzare impropriamente dispositivi di firma digitale per inviare documentazione avente valore legale e probatorio non corrispondente all'originale;
- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico della P.A. e/o accedere senza diritto e con qualsiasi modalità a dati, informazioni o software contenuti in tale sistema;
- alterare o modificare documenti informatici aventi efficacia probatoria nell'ambito di procedimenti contro la Società;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

4.4 COMUNICAZIONI ALL'OdV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;



- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV. |
|---|

5. REATI SOCIETARI E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

5.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI


Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle collegate agli adempimenti legati alla redazione del bilancio, alla gestione degli organi sociali e alle relative comunicazioni.

Pertanto i processi sensibili sono:

- Assegnazione e gestione di consulenze e incarichi professionali;
- Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;
- Gestione degli adempimenti in materia societaria;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Rapporti Infragruppo;
- Rapporti con l'amministrazione finanziaria in caso di controlli fiscali;
- Selezione, assunzione e valutazione del personale;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività.

Sono pertanto coinvolte le seguenti principali strutture aziendali:

- Consiglio di Amministrazione;



- Arpinge S.p.A. (Attività esternalizzata tramite contratto di servizi).

L'analisi del rischio di commissione dei predetti reati ed una più approfondita indicazione delle strutture potenzialmente coinvolte è contenuta nella Matrice delle Attività a rischio - Reato ex D.lgs. 231/2001 conservata nell'archivio della Società.

5.2 PRINCIPI DI CONDOTTA E PROTOCOLLI

Tutti gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed i consulenti della Società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali e dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità di ciascuno per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e dei suoi organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Conseguentemente, è vietato:

- esercitare indebite pressioni su dipendenti chiamati a rilasciare dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria affinché questi non rendano dichiarazioni o rendano dichiarazioni mendaci;
- riconoscere maggiorazioni stipendiali o concedere promozioni a dipendenti al fine di convincerli/indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, della sua controllante e/o di società ad essa collegate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, della sua controllante e/o di società ad essa collegate;
- aumentare artificialmente all'interno di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, i valori delle partecipazioni nelle società partecipate, tramite l'ingiustificata

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

sopravvalutazione dei brevetti/licenze/permessi o delle idee imprenditoriali da esse sviluppati o in corso di sviluppo;

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della società di revisione o che comunque la ostacolino;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle comunicazioni esterne fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente rientrante fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- dare o promettere denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci liquidatori, nonché a soggetti sottoposti alla loro vigilanza per compiere od omettere atti in violazione dei loro obblighi di ufficio o dei loro obblighi di fedeltà;
- effettuare inviti e/o offrire ospitalità nell'ambito di workshop, eventi o convegni a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati a vario titolo collegati alla Società (ad esempio, clienti) quale controprestazione per il compimento di attività vantaggiose per la Società;
- fornire denaro a titolo di sponsorizzazione a soggetti terzi a fini corruttivi allo scopo di ottenere indebiti vantaggi per la Società.



La Società ha, inoltre, predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- l'adozione ed attuazione di specifiche procedure interne, tra cui Protocollo Gestione Rimborsi Spese, il Protocollo Gestione Ciclo Passivo ed il Protocollo Processo di selezione *advisor*, consulenti e fornitori;
- la tracciabilità, la documentazione e la formalizzazione per iscritto dei rapporti con i terzi quali, ad esempio, agenti, distributori, partner commerciali, clienti, enti certificatori, consulenti, prestatori di servizi, e fornitori in genere, i quali devono comunque essere improntati allo scrupoloso rispetto del Codice Etico e gestiti con la massima trasparenza e buona fede;
- la regolamentazione e tracciabilità dei servizi infragruppo attraverso la formalizzazione di appositi contratti stipulati tra le società del gruppo.

5.3 COMUNICAZIONI ALL'ODV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice di Condotta o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

6. DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES, D. LGS. 231)

Nel presente capitolo, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, contemplati all'articolo 25 septies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Omicidio colposo - Art. 589 c.p


La fattispecie di reato si configura, quando un soggetto cagiona per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Lesioni personali colpose - Art. 590 c.p.

La fattispecie di reato si ravvisa nel caso in cui un soggetto cagiona ad altri per colpa una lesione personale in violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

6.1 TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. 81/2008

Le disposizioni contenute nel D.lgs. 81/08 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.



Il Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008, redatto obbligatoriamente dal Datore di Lavoro con la partecipazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP"), il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS"), ove nominato, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'attività lavorativa, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso la quale viene resa la prestazione di lavoro, specificando i criteri adottati per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
- programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello Territoriale e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.


La valutazione e il documento devono essere rielaborati immediatamente (e comunque



non oltre 30 giorni dalle rispettive causali) in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

In tema di reati colposi commessi in violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa che il D.lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.lgs. 231/2001. Secondo l'art. 30 del D.lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;



- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: *"In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"*.

6.2 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle coinvolte nei processi legati all'attuazione delle misure necessarie alla tutela del lavoratore sul luogo di lavoro e, in ragione del tipo di attività svolta dalla Società, sono state individuate nel Documento di Valutazione del Rischio ("DVR") adottate dai soggetti che gestiscono i lavori di manutenzione e la gestione ordinaria dei parcheggi di cui Parkinge è concessionaria. Inoltre, un ulteriore DVR redatto dalla Società madre Arpinge S.p.A. per l'ufficio di Roma, ubicato in via Crescenzo n. 16, copre l'attività che i membri del Consiglio di Amministrazione che svolgono in tale sede per Parkinge.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
---	--

7. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES, D. LGS. 231/01)

7.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle che coinvolgono il processo di acquisto di beni o servizi, la gestione dei flussi monetari e finanziari (fatturazione e pagamenti), la gestione e la negoziazione di contratti ed investimenti e la gestione degli adempimenti in materia societaria.

Con particolare riferimento alla gestione degli acquisti di beni e servizi, i processi sensibili sono connessi alle attività di approvvigionamento di beni e servizi; di predisposizione delle richieste di acquisto; di emissione degli ordini; di gestione delle anagrafiche dei fornitori; di ricerca e selezione dei fornitori; di ricezione beni e servizi ed emissione del bene al pagamento e delle attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

L'individuazione delle strutture aziendali coinvolte nei suddetti processi e la valutazione del rischio verrà riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato da conservarsi presso gli archivi della società.

7.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della Società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili;
- prevedere che beni ed i servizi di qualsiasi natura debbano essere approvvigionati dalla fonte più vantaggiosa per qualità, termine di consegna, affidabilità e prezzo;
- rispettare le politiche, le responsabilità e le norme di comportamento all'interno delle quali deve essere attivato e sviluppato il processo di acquisizione di beni e servizi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- acquistare, ricevere o occultare con dolo, ovvero con la consapevolezza della loro provenienza illecita, beni o servizi ad un prezzo inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri;
- acquistare, ricevere o occultare beni o servizi in presenza di documentazione di acquisto palesemente incompleta o inesatta, accettando il rischio dell'eventuale provenienza illecita degli stessi;
- trasferire denaro, beni o altra utilità essendo a conoscenza che gli stessi provengono da un'attività criminosa o dalla partecipazione a tale attività;

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

- occultare o dissimulare la reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione o proprietà di denaro, beni o altra utilità essendo a conoscenza che gli stessi provengono da un'attività criminosa o dalla partecipazione a tale attività;
- impiegare denaro, beni o altra utilità in attività economiche e finanziarie, essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o dalla partecipazione a tale attività;
- trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

7.3 PROTOCOLLI

Specifiche regole organizzative sono contenute nel Codice Etico, nel processo di selezione *advisor*, consulenti e fornitori. nel protocollo Gestione Rimborsi Spese e nel protocollo Gestione Ciclo Passivo.

Le predette procedure devono essere portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Parkinge anche tramite la loro pubblicazione sulla rete intranet della Società.

7.4 COMUNICAZIONI ALL'OdV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
---	--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV. |
|---|

8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES, D. LGS. 231/01)

8.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione del rischio è riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della società.

Le attività sensibili sono quelle relative alla gestione del sistema informatico aziendale, ed in particolare:

- la gestione della riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi; e
- la dotazione da parte delle risorse aziendali di personal computer con possibilità di installazione di software e accesso alla rete internet e intranet della Società.

Oltre alla funzione IT, sono potenzialmente coinvolte tutte le funzioni aziendali.

8.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Gli amministratori, i dipendenti tutti, i collaboratori e tutti coloro che a qualsiasi titolo si trovino ad utilizzare beni della società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;



- stretta osservanza delle responsabilità definite dal Consiglio di Amministrazione per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- riprodurre, duplicare, rappresentare, diffondere, mettere a disposizione abusivamente - in tutto o in parte - opere, materiali, immagini, loghi, suoni, ecc., coperti da diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale/industriale;
- installare software senza l'autorizzazione del proprio responsabile e del responsabile dei sistemi informativi;
- effettuare il download e lo scambio di software, file musicali, immagini o filmati (a meno che non si tratti di materiale aziendale);
- violare, in qualsiasi modo, il copyright, i diritti di database, i marchi di fabbrica o altra proprietà intellettuale di qualsiasi parte.

9. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES, D. LGS. 231/01)

Le attività che la Società svolge non sono tali da esporla in maniera significativa al rischio di commissione di reati ambientali. In particolare, le attività da qualificarsi come sensibili



in base all'analisi del rischio inerente sono:

- Gestione dei rifiuti derivante dalle attività della Società;
- Adempimenti connessi al rispetto dell'ambiente;
- Gestione degli adempimenti normativi, previsti dal “Codice Ambiente”, relativamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società (per es. Tubi, toner, lampadine, batterie parcometri);
- Gestione della raccolta differenziata dei rifiuti per uffici e parcheggi, smaltimento rifiuti ingombranti;
- Gestione di contratti per manutenzione scarichi fognari, gruppi elettrogeni, sistemi antincendio, impianti di condizionamento, ecc;
- Gestione dei sistemi di risparmio energetico;
- Gestione del corretto smaltimento dei rifiuti da parte dei fornitori dei materiali;
- Selezione dei fornitori ai quali viene affidato lo smaltimento dei rifiuti.

Alla luce di quanto sopra e del sistema di controllo interno sviluppato dalla Società, si ritiene possa sussistere un rischio basso, peraltro meramente potenziale, di commissione di reati di natura ambientale come riportato nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della Società. Le fattispecie di reati ambientali sono invece descritte dettagliatamente nell'Appendice al Modello qui allegata.


9.1 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

I dipendenti e gli amministratori della Società, nonché le imprese terze che effettuino servizi di pulizia, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni



organizzative e procedurali e dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- I rifiuti vanno smaltiti nel rispetto dell'ambiente e della legge;
- I rifiuti vanno smaltiti secondo le prescrizioni degli Enti Locali competenti;
- L'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio deve essere svolta con le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e in conformità delle prescrizioni ivi contenute;
- Nel caso in cui si utilizzino soggetti terzi per lo svolgimento delle predette attività, occorre controllare e verificare che gli stessi siano dotati delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- Nel caso di cui al punto precedente, occorre verificare la competenza e l'affidabilità del soggetto terzo;
- In particolare occorre verificare che i soggetti terzi che si occupano della raccolta, del trasporto, del recupero, dello smaltimento o del commercio e della intermediazione dei rifiuti siano in possesso di titolo abilitativo regolare, ancora in vigore, rilasciato dall'autorità competente e che non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- Deve essere garantita la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto e smaltimento dei rifiuti, delle copie dei formulari ricevuti ed in caso di esportazione della documentazione internazionale prevista;
- E' vietato l'abbandono dei rifiuti;
- E' vietato depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- E' vietata la realizzazione, anche solo di fatto, di una discarica;
- E' vietato cedere rifiuti a soggetti che gestiscono discariche e che non posseggano le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;



- E' vietata ogni forma di miscelazione dei rifiuti pericolosi, sia tra di loro che con rifiuti non pericolosi, al di là delle deroghe previste dalla legge sia in proprio che in caso di affidamento dei rifiuti a terzi;
- E' vietato cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- Nel caso in cui si cagioni un inquinamento occorre procedere alla relativa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- Nel caso in cui l'autore dell'inquinamento sia un soggetto terzo, è vietato porre in essere qualsiasi condotta che possa apportare un contributo causale all'evento inquinante;
- E' vietato fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- Verificare che il certificato di analisi dei rifiuti non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- E' vietato abusivamente cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La Società ha cura di nominare un responsabile della gestione dei rifiuti incaricato di effettuare tutte le registrazioni e gli adempimenti prescritti dalla legge (es: iscrizione al SISTRI e compilazione dei modelli FIR).

10. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE (ART. 24 TER, D.LGS. 231/01)

10.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI



Con riferimento ai reati di criminalità organizzata, nazionale e transnazionale, il Consiglio di Amministrazione e, più in generale, i dipendenti di Parkinge sono tenuti a conformarsi ai principi di condotta di seguito indicati.

10.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Preliminarmente, con specifico riferimento ai reati di associazione a delinquere, l'analisi del rischio ha portato alla conclusione che essi potrebbero essere commessi quasi esclusivamente allo scopo di compiere reati che sono già stati mappati e coperti nel presente Modello. Pertanto, sarà necessario fare riferimento ai sistemi di protezione, alle regole di condotta e ai protocolli già stabiliti nelle rispettive sezioni di questa Parte Speciale. L'unica eccezione riscontrata riguarda la possibilità che venga commessa in forma associativa uno dei reati tributari di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 74/2000). Con riferimento a tali reti saranno applicabili, oltre alle regole di condotta e i protocolli specifici già previsti in questo Modello, anche talune specifiche regole previste in questa sezione.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- verificare i requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari, e di fornitori di beni e/o servizi da inserire in appositi albi;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;



- verificare che tutti i lavoratori della Società siano in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.
- Le attività finalizzate alla compliance fiscale della Società ai fini delle imposte dirette (i.e. IRES, IRAP), IVA e Ritenute devono essere gestite nel rispetto della normativa applicabile e delle regole contenute del Codice Etico, e devono essere improntate a principi di trasparenza.
- Per ciascuna attività relativa alla sopra detta compliance fiscale si dovrà assicurare l'identificazione del soggetto di volta in volta responsabile del processo e i soggetti a cui viene deputato il relativo controllo, rispettando il principio di segregazione dei ruoli. Inoltre, la attività relative alla compliance fiscale dovranno essere svolte in modo tale da rendere tracciabile e ricostruibile la gestione del relativo processo.

10.3 PROTOCOLLI

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole etiche che trovano la loro formulazione nel Codice Etico, al quale si rimanda per una puntuale descrizione.



Il Consiglio di Amministrazione, il responsabile di funzione interessato al reclutamento e la funzione HR di gruppo si accertano che i dipendenti della Società che a qualsiasi titolo prestino servizio per la Società siano in regola con la normativa italiana in materia di permesso di soggiorno e che nessuna violazione dell'art. 12, comma 3-bis del D.lgs. 286/1998 in materia di immigrazione clandestina sia commessa. Il Consiglio di Amministrazione, il responsabile di funzione interessato al reclutamento e la funzione HR di gruppo verificano altresì il rispetto dei divieti in materia di sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 603-bis c.p.

La selezione dei fornitori e i rapporti con le terze parti (inclusi i fornitori, i consulenti, le banche e gli istituti finanziari, anche stranieri) devono essere effettuati/gestiti con trasparenza nello scrupoloso rispetto delle policy di gruppo e del Codice Etico, con particolare attenzione ai soggetti che per tipologia di attività, paese di provenienza, informazioni disponibili anche tramite database dedicati, grado di trasparenza e altri elementi, possano essere considerati a rischio. Nella gestione delle risorse finanziarie devono applicarsi le regole di cui alla Sezione 9 della Parte Generale di questo Modello nonché le policy di gruppo applicabili.

In merito al rischio di coinvolgimento in reati di criminalità organizzata, il Consiglio di Amministrazione si accerta del rispetto da parte di tutti i soggetti che svolgono attività di manutenzione e gestione dei parcheggi di cui è concessionaria, ivi inclusi i subappaltatori, di quanto segue:

- Normativa anti-mafia ed obblighi di tracciabilità connessi ad appalti pubblici;
- Normativa di cui al d.lgs. 50/2016 in merito all'autorizzazione al subappalto;
- Possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 da parte di appaltatori e subappaltatori.



10.4 CONTROLLI DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, rispetto delle prescrizioni previste nelle procedure, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente i Processi Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti per i diversi profili specifici ed in particolare con il controller in ordine ai flussi finanziari standard e non standard, agli adempimenti fiscali e ai rapporti con le banche, anche estere, nonché in ordine a acquisti/vendite infragruppo; a operazioni straordinarie infragruppo; a investimenti e finanziamenti infragruppo, ai pagamenti fatti verso paesi extra CE o appartenenti alla black list.

Con cadenza semestrale all'OdV va trasmessa una lista aggiornata di eventuali lavoratori extracomunitari a qualsiasi titolo in servizio presso la Società, con l'indicazione del relativo permesso di soggiorno e della scadenza.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

11. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESE TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES, D.LGS. 231/01)

11.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, le principali attività sensibili sono quelle relative alla selezione, assunzione, gestione e valutazione del personale.


Le funzioni coinvolte nei predetti processi sono le seguenti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Arpinge S.p.A. (Attività esternalizzata tramite contratto di servizi).

11.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

L'Amministratore Delegato, i dirigenti, i responsabili di funzione coinvolti nel processo di selezione ed i collaboratori a qualsiasi titolo della Società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili;
- nell'ambito del processo di selezione di nuovo personale, e comunque prima della formulazione dell'offerta di lavoro con la relativa proposta economica, effettuare controlli volti a verificare che il candidato, qualora soggetto straniero, sia in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

immigrazione in corso di validità (e.g. permesso di residenza, permesso di lavoro, ecc.);

- effettuare controlli periodici volti a verificare che i permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri occupati presso la Società siano non siano scaduti ovvero non siano stati revocati o annullati;
- rispettare le politiche, le responsabilità e le norme di comportamento all'interno delle quali deve essere attivato e sviluppato il processo di selezione ed assunzione del personale.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- occupare e/o assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia stato revocato/annullato ovvero sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

11.3 COMUNICAZIONI ALL'OdV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice di Condotta o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
---	--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV. |
|---|

12. REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)

12.1. PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione rilevante.

Già antecedentemente all'entrata in vigore della legge 124/2019, la Società si è dotata di idonei presidi volti a prevenire la commissione di reati tributari, specie se commessi in forma associativa, avendo individuato rischi di possibili violazioni con riferimento ad adempimenti fiscali e tributari ed agli acquisti e vendite. Tuttavia, a seguito della pubblicazione della novella del 2019 in materia reati tributari, la Società ha inteso ulteriormente rafforzare il programma di controllo, avviando una nuova mappatura dei rischi specificamente concentrata sui reati tributari e inserendo i presidi contenuti nel presente capitolo.

Attraverso l'attività di mappatura del rischio si sono indentificate, quale attività a rischio di potenziale, ancorché puramente teorico, commissione di reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000, le seguenti:

- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Rapporti Infragruppo;

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
---	---

- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (per esempio, processi civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- Gestione del sistema informatico aziendale;
- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

Nel rischio di potenziale commissione dei reati tributari sono, in linea di principio, coinvolte la funzione Finance di Gruppo ed il Consiglio di Amministrazione.

12.2. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Gli Organi Sociali ed il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico aziendale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- verificare i requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari, e di fornitori di beni e/o servizi da inserire in appositi albi;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
- verificare l'accuratezza di tutte le dichiarazioni fiscali e controllare accuratamente l'operato dei consulenti fiscali di cui la Società si avvale;
- controllare la correttezza del valore dei corrispettivi convenuti nei contratti Intercompany per la prestazione di forniture e di servizi e verificarne la rispondenza con la normativa italiana;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Società per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili;



- obbligo per chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne, adottate in materia dalla Società, di segnalarlo immediatamente all'OdV.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni in maniera idonea da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione tributaria;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

In aggiunta a quanto sopra descritto, in relazione alle aree di rischio identificate all'interno della presente sezione, si rimanda ai principi di comportamento ed agli altri strumenti di controllo esposti nelle seguenti Parti Speciali:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale.

Oltre a quanto sopra previsto, trovano applicazione i seguenti principi di controllo:

- tutta la documentazione contabile, extracontabile nonché ogni altra documentazione avente rilevanza ai fini fiscali, deve essere detenuta dalla Società



nei modi e nei termini previsti dalla normativa civilistica e fiscale;

- qualsiasi documento passivo deve essere correlato ad un contratto sottoscritto ovvero ad un ordine di acquisto autorizzato;
- per qualsiasi documento passivo deve essere verificata l'effettività della prestazione di servizi o l'operazione di cessione sottostante al documento stesso;
- la decisione in merito alla cessione degli *asset* aziendali (i) a titolo gratuito, (ii) ad un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato o (iii) verso parti correlate deve essere deliberata dal soggetto/organo competente sulla base dei poteri autorizzativi della Società stessa;
- le decisioni in merito all'effettuazioni di transazioni nei confronti di parti correlate deve essere deliberate dal soggetto/organo competente sulla base dei poteri autorizzativi della Società stessa.

Inoltre, le attività finalizzate alla compliance fiscale della Società ai fini delle imposte dirette, indirette e delle ritenute devono essere gestite nel rispetto della normativa applicabile e delle regole contenute del Codice Etico, e devono essere improntate a principi di segregazione dei ruoli e trasparenza.

Per ciascuna attività sopra riportata la Società ha individuato come responsabile il direttore della funzione, il quale assicura un costante monitoraggio sulle attività dei propri collaboratori che abbiano in carico le varie fasi di processi sensibili. Inoltre, qualsiasi attività relativa alla compliance fiscale, anche laddove svolta da soggetti esterni alla Società ed al Gruppo Arpinge, deve essere svolta in modo tale da rendere tracciabile e ricostruibile la gestione del relativo processo, sotto la responsabilità della funzione Finance del Gruppo Arpinge.

Il responsabile della funzione Finance di Gruppo cura la conservazione di tutta la

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
---	--

documentazione fiscale.


12.3 Flussi nei confronti dell'OdV.

- Obbligo per chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie di segnalarlo immediatamente all'OdV.
- Obbligo di immediata segnalazione all'OdV circa l'avvio di qualsiasi verifica o accertamento fiscale o procedimento penale concernente reati tributari, nonché di qualsiasi comunicazione scritta con le autorità fiscali.

III. NOTE CONCLUSIVE

L'esame delle attività che la Società prevede di svolgere ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei seguenti reati:

- Falso nummario;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Reati contro la personalità individuale, quali la tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, riduzione o mantenimento in servitù o schiavitù;
- Reati in materia di pornografia minorile e virtuale;
- Reato di iniziativa turistica volta allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Delitti contro l'industria ed il commercio;
- Abusi di mercato;

 <p>The logo features a stylized black letter 'A' with a blue swoosh underneath it. Below the 'A' is the word 'PARKINGE' in a bold, black, sans-serif font, and below that, in a smaller font, is 'GRUPPO ARPINGE'.</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>
--	---

- Reato di associazioni di tipo mafioso anche straniere; e
- Reati di razzismo e xenofobia, anche alla luce dei presidi contenuti nel Codice Etico;
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Frode in agricoltura;
- Reati di contrabbando;
- Reati in materia di frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui al d.lgs. 75/2000.